DPCM 24 settembre 2020

Istruzioni per i comuni assegnatari

1. In merito alla **contabilizzazione delle risorse** in questione occorre preliminarmente precisare che, trattandosi di fondi appartenenti alla tipologia “sostegno emergenza Covid-19”, le relative variazioni di bilancio possono essere adottate nel corso del 2020 fino al 31 dicembre. La quota eventualmente non impegnata confluirà in avanzo vincolato e sarà utilizzabile nel 2021 anche prima dell’approvazione del rendiconto 2020, sulla base dell’attestazione dell’avanzo presunto asseverata dall’organo di revisione. Ovviamente le risorse attribuite dovranno comunque essere utilizzate entro il 30 giugno 2021, pena la revoca prevista dall’articolo 7, comma 1, del DPCM di assegnazione.

Sotto questo aspetto, va ulteriormente precisato che, per gli enti in condizione di disavanzo complessivo (lett. E del prospetto al rendiconto negativa) l’utilizzo dell’avanzo vincolato come sopra indicato può risultare precluso. Al fine di consentire nel 2021, anche per questi casi, un libero utilizzo della quota eventualmente confluita in avanzo vincolato, si chiederà una modifica normativa per estendere anche a questi contributi la deroga già prevista dall’art. 154 del ddl Bilancio 2021 limitatamente alle risorse provenienti dal “fondone” ex art. 106 del dl 34 e successive integrazioni, che esclude l’applicazione dei commi 897 e 898 della legge di bilancio per l’anno 2019.

1. Occorrerà effettuare una analisi del proprio territorio, al fine di perimetrare il raggio d’azione riguardo a numero, **tipologia ed entità d’intervento** per le aziende beneficiarie. In particolare, sarà opportuno censire e catalogare i potenziali beneficiari finali, al fine di avere maggiore contezza circa la capacità d’intervento e decidere quali vincoli modalità attuative stabilire.
2. A questo punto si potrà procedere con apposita **Delibera di giunta** e pubblicare il **bando-avviso**. I contenuti di tale atto rifletteranno le decisioni assunte dalla Giunta comunale, considerata la disponibilità finanziaria e il numero, la dislocazione e la tipologia dei soggetti destinatari. Si potranno, a titolo esemplificativo, limitare le categorie merceologiche, le categorie reddituali oppure diversificare per ambiti territoriali più o meno colpiti, motivando in ragione della ricognizione di cui al punto 2. Altrimenti, si potrà più genericamente distribuire le risorse in forma proporzionale tra i potenziali soggetti beneficiari, secondo la disposizione dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del DPCM.
3. Il DPCM definisce, ai commi 1 e 2 dell’articolo 4, la platea generale dei **beneficiari** e le modalità di spesa, nonché la definizione di PMI (DM MISE 18.04.2005), le condizioni minime di accesso e le modalità di utilizzo dei fondi.
4. Molto importante sarà, poi, la **fase comunicativa** rivolta ai destinatari economici, anche tramite i media, per assicurare la massima trasparenza relativamente agli scopi e all'attribuzione delle risorse. Si ritiene opportuno prestare adeguata attenzione a questa fase dell’attività.
5. L’azione di **gestione** e quella successiva di **monitoraggio** saranno centrali e determinanti per il buon esito dell’intera operazione. A tal proposito, si ritiene necessario che vi siano preposte risorse umane adeguate in quantità e qualità, al fine di poter condurre correttamente in porto tanto l’assegnazione delle risorse finanziarie, quanto la verifica ed il controllo per la trasparenza delle procedure, essendo determinanti per accedere alla contribuzione per le annualità successive.